

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ANELLO DI TEODELAPIO APS"

TITOLO I – Denominazione, Sede e Scopo

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) e regolata dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un'Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, denominata **"Anello di Teodelapio APS"**. L'Associazione ha sede legale in Trevi (PG). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – Utilizzo dell'Acronimo

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo **"APS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'utilizzo di tale acronimo è subordinato all'iscrizione dell'ente nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La cancellazione dell'Associazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo dell'acronimo.

ART. 3 – Finalità

L'Associazione opera senza scopo di lucro e ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività di interesse generale sono in particolare:

- (i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ad esempio: contribuire alla fruibilità dei sentieri interessati, come la pulizia degli stessi);
- (ii) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ad esempio: valorizzazione e promozione del percorso denominato Anello di Teodelapio, intrecciando la storia longobarda dei luoghi attraversati);
- (iii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione



Handwritten signatures and initials on the right margin.

della cultura e della pratica del volontariato (ad esempio: promozione del cammino attraverso canali di comunicazione, gestione della segnaletica relativa al cammino, produzione e consegna di guide e credenziali di viaggio);
(iv) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ad esempio: organizzazione di tappe guidate da guide escursionistiche professioniste, e gestione delle credenziali per l'accesso alle strutture convenzionate).

ART. 5 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. L'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio. L'individuazione delle attività diverse è operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. In particolare, può raccogliere donazioni minime per la produzione e consegna delle credenziali e delle guide di viaggio.

ART. 6 – Volontariato e prestazioni lavorative

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari che svolgono attività non occasionali è assicurato l'obbligo di iscrizione in un apposito registro. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO II – Soci, diritti e doveri

ART. 7 – Ammissione dei Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta scritta al Consiglio

San
Seve
A
Ch
F

Direttivo, impegnandosi ad attenersi a questo Statuto e ad osservare le delibere degli organi associativi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 8 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati maggiorenni, purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. In Assemblea, il diritto di voto per i soci minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse, godere dell'elettorato attivo e passivo, essere informati sull'andamento e prendere atto dell'ordine del giorno e del rendiconto.

I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento e le deliberazioni, e versare il contributo associativo annuale (quota associativa), che non è trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da evadere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso o estinzione dell'Ente, recesso, esclusione, o per mancato versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari agli interessi o al decoro dell'Associazione o per morosità. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, la quale dovrà decidere in via definitiva nella prima riunione convocata. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

TITOLO III – Risorse economiche e bilancio

ART. 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità,



donazioni e legati; c) contributi pubblici e privati; d) proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse; e) proventi da iniziative di raccolta fondi.

ART. 11 – Fondo comune e divieto di distribuzione

Il fondo comune, inclusi eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquisiti, non è mai ripartibile fra i soci. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, inclusi eventuali ricavi e proventi, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV – Organi sociali

ART. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 – Assemblea degli associati

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il massimo organo deliberativo. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare almeno venti giorni prima (o tre giorni in caso di avviso scritto/informatico secondo altra fonte). È previsto l'intervento in Assemblea, ordinaria e straordinaria, anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti e sia consentito loro di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 – Validità dell'assemblea e votazioni

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente

costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per deliberare le modificazioni dello Statuto o la fusione, scissione o trasformazione, è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 16 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) elezione del Consiglio Direttivo; b) approvazione del rendiconto economico-finanziario; c) approvazione dei programmi di attività; d) approvazione degli eventuali Regolamenti; e) deliberazione sull'esclusione dei soci; f) deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

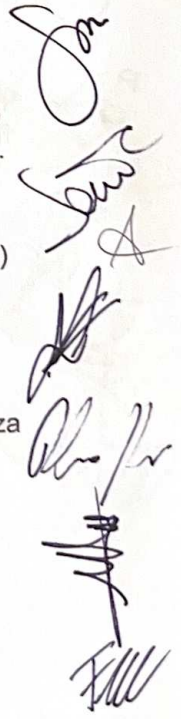
L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti: a) deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) deliberazioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

ART. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo eletto dall'Assemblea dei soci. È formato da un numero dispari di componenti compreso fra un minimo di tre un massimo di dieci membri. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e governa l'Associazione in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea. In particolare, al Consiglio spetta: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio di esercizio; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; e) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali; f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Le sedute del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. Il Consiglio può svolgere le proprie adunanze anche in collegamento audio/video.



ART. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e coordina l'attività. In caso di urgenza, assume i poteri chiedendo ratifica al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

ART. 19 – Eventuale Organo di Controllo - Organo di Revisione

Nei soli casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'assemblea nomina l'Organo di Controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile. Laddove richiesto per legge, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (Organo di Revisione).

TITOLO V – Disposizioni finali

ART. 20 – Pubblicità e Trasparenza degli Atti Sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali obbligatori (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti, con particolare riferimento ai Bilanci. Tali documenti devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato da questo Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

[FIRME dei SOCI FONDATORI]

Sanio

Fraume Rucchi

Sante Kamen

Andrea Simoni

Luigi Rini

Roberto R.

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]